



OSSERVATORIO L'ITALIA E LA CEDU N. 3/2014

4. LA CEDU NON IMPONE L'OBBLIGO DI INFORMAZIONE DELLE VITTIME DI VIOLENZA DOMESTICA (CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO, 27 MAGGIO 2014, RUMOR C. ITALIA, RIC. N. 72964/2010).

La [pronuncia in oggetto](#) origina dal ricorso presentato della Sig. Rumor, cittadina italiana, residente in provincia di Verona, dal 2003 legata sentimentalmente a J.C.N., di origine keniota; dalla relazione sono nati due bambini, oggi di 7 e 6 anni.

La relazione fra i due degenerò rapidamente, tanto che, come emerge dalle decisioni giudiziarie interne, il 16 novembre 2008, i carabinieri, chiamati da alcuni vicini, intervennero in casa della coppia, dove la ricorrente era stata segregata dal compagno, colpita più volte e minacciata con un coltello.

A seguito dell'aggressione, J.C.N. era stato arrestato e l'anno successivo condannato per tentato omicidio, sequestro di persona, violenza aggravata e minacce, ad una pena di 4 anni e 8 mesi, poi ridotta dalla Corte d'Appello di Venezia a 3 anni e 4 mesi.

Nell'ottobre 2009, J.C.N. chiedeva alla Corte di Appello di Venezia di scontare la pena presso una struttura d'accoglienza ubicata nello stesso comune di residenza della ricorrente, ma la Corte rigettava l'istanza, sia per la vicinanza della struttura all'abitazione della ricorrente, che per le condizioni psicologiche dell'imputato ed il conseguente rischio di contatti con l'ex compagna.

Qualche mese dopo, nel giugno 2010, la stessa Corte, avendo disposto alcuni accertamenti, che avevano dato esito positivo, concedeva a J.C.N. gli arresti domiciliari presso una comunità, gestita da un ente *no profit*, situata a 15 Km di distanza dal comune di residenza della Sig. Rumor, e nella quale, finito di scontare la pena, J.C.N. decideva di continuare a vivere.

Nel frattempo la ricorrente otteneva dal Tribunale per i Minorenni di Venezia l'affidamento esclusivo dei figli, nonché il divieto per J.C.N. di ogni forma di contatto con i bambini e la decadenza della sua potestà genitoriale; a tal proposito, il giudice sottolineava come il padre avrebbe potuto richiedere il ripristino dei suoi diritti parentali, una volta scontata la sua pena, a seguito di un percorso finalizzato all'acquisizione delle competenze genitoriali di cui aveva dimostrato di essere carente.

Nel novembre del 2010, la sig. Rumor ricorreva alla Corte europea lamentando la violazione dell'art. 3 della CEDU sul divieto di tortura, e del medesimo articolo in

combinato disposto con l'art. 14 sul divieto di discriminazione, in quanto le autorità italiane avrebbero omesso di adottare misure adeguate per proteggere lei ed i suoi figli, causandole uno stato di angoscia e paura, in violazione dell'art. 3 della Convenzione; tali omissioni avrebbero costituito, secondo la ricorrente, una discriminazione di genere nei suoi confronti.

In particolare, la sig. Rumor lamentava di non essere stata informata dalle autorità del trasferimento dell'ex compagno presso la comunità, nonché il fatto che lo stesso, durante la detenzione, avrebbe continuato a contattarla direttamente, o per il tramite di conoscenti. In altre parole, secondo la ricorrente, lo Stato italiano non l'avrebbe protetta adeguatamente, anzi la collocazione di J.C.N. in detenzione domiciliare a soli 15 Km di distanza dalla sua abitazione le avrebbe provocato gravi disagi psicologici.

In via preliminare la Corte ha ribadito che l'articolo 1 della Convenzione, in combinato disposto con l'articolo 3, impone agli Stati membri obblighi positivi di garantire che le persone soggette alla loro giurisdizione siano protette contro tutte le forme di maltrattamento vietati dall'art. 3, anche quando tali trattamenti sono posti in essere da privati ([A. c. Regno Unito](#), [Opuz c. Turchia](#), [Eremia c. Repubblica di Moldova](#)); tali obblighi di protezione riguardano in particolar modo i minori e altre categorie di vittime vulnerabili.

Quindi la Corte, sottolineando come la classificazione di un comportamento come tortura dipende dalla gravità dello stesso, valutata sulla base della durata, degli effetti fisici e psicologici del maltrattamento, nonché dal sesso, dall'età e dallo stato di salute della vittima, ha ritenuto che le condotte poste in essere nel caso di specie da J.C.N. a danno della ricorrente ricadessero nel campo di applicazione dell'art. 3 CEDU; tuttavia la Corte ha valutato adeguata la reazione dello Stato italiano, che ha dunque rispettato gli obblighi imposti dalla Convenzione.

Per meglio comprendere il ragionamento della Corte, è possibile far riferimento al caso [Z. e altri c. Regno Unito](#), nel quale la Corte aveva rilevato una violazione dell'art. 3 nel fatto che i servizi sociali non fossero intervenuti per preservare i minori richiedenti dai gravi abusi subiti per un lungo periodo in seno alla loro famiglia. Nel caso di specie, invece, in seguito all'aggressione del novembre 2008, J.C.N. è stato arrestato e sottoposto a misura cautelare, successivamente condannato; anche con riferimento alla custodia dei figli, la risposta delle autorità è da considerarsi effettiva. Quanto alla misura degli arresti domiciliari, la Corte osserva come tale decisione sia stata presa dopo un'attenta valutazione della situazione; peraltro gli episodi riportati dalla ricorrente, concernenti i tentativi di J.C.N. di mettersi in contatto con lei ed i bambini, peraltro non denunciati alle autorità nazionali, non sono riconducibili a parere della Corte al luogo in cui si trovava la comunità in cui J.C.N. era stato collocato.

Infine, è questo forse l'aspetto più importante della sentenza in oggetto, la Corte evidenzia come l'obbligo di informazione delle vittime di violenza domestica dello stato di avanzamento del procedimento non abbia copertura convenzionale; in altre parole, secondo i giudici la Convenzione non impone agli Stati di rendere edotte le vittime di maltrattamenti in ordine allo sviluppo del procedimento penale instaurato a carico dell'aggressore. Né tale obbligo risulta dagli atti internazionali presi in considerazione dalla Corte, in particolare la [Raccomandazione sulla protezione delle donne dalla violenza adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 30 aprile 2002](#) e la [Raccomandazione generale n. 28 sugli obblighi fondamentali degli Stati Parti di cui all'articolo 2 della Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne adottata dal Comitato per l'eliminazione della discriminazione contro le](#)

donne; entrambi i documenti infatti si limitano a prevedere un obbligo degli Stati a prevenire, investigare e punire atti di violenza nei confronti delle donne, nonché l'obbligo di proteggere le vittime di tali reati.

In realtà la Corte omette di far riferimento alla recente [direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato](#) e che prevede in capo alla vittima un diritto ad ottenere informazioni sul proprio caso; direttiva alla quale il governo italiano ha dato attuazione con decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con la legge 15 ottobre 2013, n. 119.

In coerenza con le indicazioni della direttiva, il nuovo art. 299 c.p.p., al comma 2-bis, prevede ora che – nel caso di modifica/revoca della misura cautelare (detentiva e non) applicata in procedimenti penali aventi ad oggetto delitti contro la persona (come sono tutti i reati di genere ma non solo) – il provvedimento di revoca/modifica sia comunicato al difensore della persona offesa, ai servizi sociali e alla persona offesa che non abbia nominato un difensore.

Il comma 3 introduce poi una novità che modifica in maniera sostanziale il procedimento di revoca e modifica della misura cautelare a seguito della richiesta da parte del soggetto sottoposto a tale misura, cessando il procedimento di essere un “dialogo” tra imputato e Giudice (con il parere non vincolante del PM sull’istanza dell’accusato) e prevedendo ora il contraddittorio anche con la persona offesa da reato.

Come è stato osservato, rispetto alla CEDU, in materia di tutela della vittima nel processo penale il “Diritto dell’Unione” si presenta dunque più avanzato (<http://www.archiviopenale.it/risorsa/obblighi-di-protezione-corte-ur-dir-uomo-sez-ii-27-maggio-2014-rumor-c-italia/#.U6lN49FZr3g>).

ANNA PITRONE